

Premi di produttività – I chiarimenti della C.M. 28/E/2016

11 Luglio 2016

Con la **Circolare n.28/E del 15 giugno 2016** l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro, fornisce i primi chiarimenti sulla detassazione dei nuovi premi di produttività e sulle misure di *welfare aziendale* stabiliti dalla legge di Stabilità 2016.

L'intervento dell'Amministrazione finanziaria si aggiunge al D.M. 25 marzo 2016^[1], che disciplina i criteri di misurazione degli «*incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione*», che devono essere contenuti nei contratti aziendali e territoriali, ai fini della corresponsione ai dipendenti degli incentivi che fruiscono del regime fiscale agevolato.

Come noto, infatti, l'art.1, co.182-189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l'**applicabilità, in via permanente**, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura pari al 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti come premi di risultato per un ammontare **massimo di 2.000 euro**, in presenza di redditi non superiori, nell'anno precedente, a **50.000 euro**^[2].

Viene, così, ripristinata la detassazione dei premi di produttività, con un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti, che, introdotta nel 2008 e successivamente prorogata, aveva subito un arresto nel 2015 a causa della mancanza di risorse^[3].

Il **limite massimo della detassazione** viene, poi, **elevato a 2.500 euro** per le **aziende che coinvolgono** pariteticamente i **lavoratori nell'organizzazione del lavoro**^[4].

Al riguardo, viene stabilito che i premi di produttività devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art.1, co.187)^[5].

Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente (in forma scritta), alla detassazione, ovvero possa scegliere, in sostituzione totale o parziale dei premi di produttività e per un importo a questi corrispondente, di usufruire di prestazioni di *welfare aziendale* (a titolo, ad esempio, di spese per vitto o di trasporto collettivo)^[6].

In quest'ultimo caso, viene specificato che tali beni e servizi, già esclusi dal reddito di lavoro dipendente (come *welfare aziendale*), sono esenti anche dall'imposta sostitutiva.

Al riguardo, l'ANCE ha predisposto una **Guida riepilogativa**, che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione, dal punto di vista sia fiscale che giuslavoristico.

^[1] Cfr. ANCE: "Le novità del decreto sulla detassazione" - [ID n.24947 del 30 maggio 2016](#).

^[2] Inoltre, l'art.1, co.182, della legge di Stabilità 2016 stabilisce espressamente che i premi di produttività possono essere usufruiti dal dipendente anche sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa - cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - [ID n.23273 del 13 gennaio 2016](#).

^[3] Cfr. anche l'art.1, co.481-482, della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ed il D.P.C.M. 19 febbraio 2014.

^[4] Il D.M. 25 marzo 2016 contiene, altresì, le modalità applicative volte a consentire alle imprese il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

^[5] Ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. 81/2015.

^[6] Si tratta delle somme e dei valori di cui all'art.51, co.2, e co.3, ultimo periodo, del D.P.R. 917/1986 - TUIR, come modificato dalla medesima legge di Stabilità 2016.

[25294-Circolare n. 28-E del 15 giugno 2016.pdf](#)[Apri](#)

[25294-Guida Riepilogativa.pdf](#)[Apri](#)